



10 16461
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1470/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 962 /DA del 03 DIC 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: liquidazione fattura n° 43 del 30/11/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Meneghini Carmelo/Cas. - Tribunale di Patti.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Meneghini Carmelo dinanzi al Tribunale di Patti;

Che con decreti dirigenziali n° 172/14 del 19/02/2014 e 963/14 del 24/04/14 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 131, impegno n° 574/14 reimpegnato al n. 1103/18 e n. 1455/14 reimpegnato al n. 1216/14 per complessivi € 2.500,00;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1240/17 del 17/07/2017, che oltre a rigettare il ricorso proposto condanna il ricorrente a pagare al Consorzio le spese di lite quantificate in € 3.348,80 oltre IVA;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 43 del 30/11/18 per l'importo di 3.348,80 a saldo delle competenze dovute;

Che per poter procedere alla liquidazione della sopra menzionata fattura occorre impegnare la somma di € 848,80 oltre IVA;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Meneghini Carmelo dinanzi al Tribunale di Patti;
- **Impegnare** la somma di € 848,80, oltre IVA, sul cap. 131 del bilancio del corrente esercizio finanziario che prevede la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 43 del 30/11/18, che si allega in copia, dell'importo di € 3.348,80 oltre IVA e al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto:

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3468-3470 Atto 2018 del 4 Dirigente Amministrativo
Importo € 848,80 + 236,74 Antonino Caminiti
Disponibilità Cap. 131-fo Bil. 2018
Messina 5/12/18

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C000000T0A**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

Fin 43 del
30/11/2013
€ 3348,80 +
IVA - come
de sedere.

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

invece
Verso 172/2014
invece 514/2014
Ep 131 1103/2018 € 1500,00
Verso 963/2014
invece 1655/14
Verso 1216/2018
Ep 131 - € 1000,00
Fiscali Antefini
€ 2500,00
invece € 848,80
de sedere
Ep 131

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

9

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
Numero documento: **0043/FE/2018**
Importo totale documento: **4085.54**
Causale: **Prat.2012/0693 Consorzio Autostrade
Siciliane/Meneghini Carmelo-Riconoscimento causa di servizio ed
equo indennizzo-silenzio diniego/inadempimento-Tribunale
Lavoro Patti - RG.1547/13**
Causale: **Decreto n. 978 del 24/04/2014-LIQUIDATA COME DA
SENTENZA N. 1240/2017 DEL 17/07/2017.**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **644.00** su € 3220.00
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e
Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **128.80**
Imponibile previdenziale: **3220.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**

Valore unitario: **3220.00**

Valore totale: **3220.00**

IVA (%): **22.00**

$\text{€ } 2889.00 + 1590 = \underline{3220.00}$

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **3348.80**

Totale imposta: **736.74**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **3441.54**

Istituto finanziario: **Credito Siciliano**

Codice IBAN: **IT3110521616502000000110388**

Codice ABI: **05216**

Codice CAB: **16502**

Codice BIC: **RSANIT3P**

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)

Importo: **115.60**

Codice IBAN: **IT57Y0200883951000102527767**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **00012798_2017.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura_12798_2017**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FSD. n. 43/18



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

all'udienza del 17.7.2017 ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 1547/2013 R.G. e vertente

TRA

MENEGHINI CARMELO (C.F. MNGCML54C09I199C), nato a S. Agata di Militello il 09.03.1954 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Tribulato (TRBGPP69S28C351W) del Foro di Messina,

ricorrente

CONTRO

Consorzio per le Autostrade Siciliane, c.f. 01962420830, ente pubblico non economico con sede legale in Messina, C.da Scoppo, in persona del suo Presidente pro tempore, Dott. Rosario Faraci, con domicilio eletto in Messina, V.le San Martino, is.143, n.146, presso lo studio dell'avv. Carmelo Matafu' (c.f. MTFCML57P30E571C – pec: carmelo.matafu@legalmail.it, fax 090691648), che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem rilasciata in calce alla memoria difensiva;

resistente

OGGETTO: Equo indennizzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Meneghini Carmelo, con ricorso depositato in data 10.7.13, conveniva in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) esponendo di aver lavorato per il predetto ente come agente tecnico esattore sino al 3.11.10, quando veniva accertata la sua inidoneità al servizio per le condizioni di salute.



Aggiungeva che le patologie per cui era stata acclarata la sua inidoneità al servizio ed al proficuo lavoro, meglio descritte dai certificati medici allegati in atti e richiamati dettagliatamente nel ricorso introduttivo, erano le seguenti:

- sin dal 31.08.1994, con certificato medico del Policlinico di Messina – cattedra Med. Interna – e con certificato medico del Dr. R. Poma – Conv. SSN (del 07.09.1994) veniva diagnosticato al sig. Meneghini una ipertensione arteriosa. Dopo svariate visite di controllo l'Ospedale di S. Agata di Militello nel 2007 (dal 19.10 al 25.10) diagnosticava al Meneghini una cardiopatia ischemico-ipertensiva in paz. con BBSx – dislipidemia; nel 2010 (dal 30.04 al 30.05) diagnosticava angina pectoris, cardiopatia ipertensiva, BBS;

- sempre nel 2010 (dal 12.05 al 20.05) l'ISMETT di Palermo diagnosticava cardiopatia ischemica. Intervento di By-pass aorto-coronarico;

- in data 03.11.2010 con verbale della Commissione Medica Ospedaliera, Dip. Militare di Medicina Legale veniva diagnosticata cardiopatia ischemica ipertensiva (3° classe NYHA), gastropatia da reflusso biliare duodeno-gastrico, duodenite microulcerativa, colon irritabile, spondilodiscoartrosi cervicale con discopatia C5 – C6, spondilosi dorsale, gonartrosi bilaterale, sindrome ansioso reattiva con insonnia e attacchi di panico, dichiarato permanentemente NON idoneo al servizio cui era preposto ed a qualsiasi proficuo lavoro.

Indicava inoltre specificandole, l'ascrivibilità alle categorie della Tabella A del DPR 23.12.1978, n. 915 e successive modifiche, e la superinvalidità.

Rilevava che l'insorgere di tali patologie sarebbe da ricondurre alle condizioni di svolgimento dell'anzidetta attività lavorativa, dal 1983 al 2010.

In particolare, le cause dovrebbero individuarsi nelle condizioni di lavoro presso i caselli autostradali in turni di otto ore, ciclici ed avvicendati (con conseguente difficoltà a regolamentare il riposo e l'alimentazione) in ambiente privo di pressurizzazione "funzionante" (con conseguente esposizione ai fumi degli scarichi dei mezzi ed a sbalzi di temperature) ed esposto a posizioni scomode (con ripercussioni a carico della colonna vertebrale).

Sicché avanzava richiesta per il riconoscimento della causa di servizio con istanza che veniva inoltrata dal CAS al Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, che la valutava negativamente, come da verbale del 27.3.12, che gli veniva trasmesso a cura del CAS con raccomandata del 21.9.12.

Conseguentemente, pur mancando una espressa valutazione negativa da parte dell'ente datore di lavoro, interpretando tale silenzio come rigetto, lamentava l'illegittimità dell'anzidetto diniego e chiedeva il riconoscimento della dipendenza delle infermità accusate da causa di servizio, con condanna del CAS alla corresponsione dell'equo indennizzo per il danno subito.



Il CAS si costituiva in giudizio con memoria del 28.1.2014 con la quale rilevava preliminarmente che la comunicazione del verbale negativo del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, doveva ritenersi come un rigetto dell'istanza.

Sosteneva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

Indi, nel corso di giudizio si procedeva a prova testimoniale e a consulenza medico legale.

Terminata la discussione orale, la causa veniva decisa all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.

E' pacifico che il ricorrente abbia svolto l'attività di impiegato presso il CAS, con le mansioni di agente tecnico esattore dal 1983 al 2010.

In data 3 novembre 2010 veniva giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera 2° Dipartimento Militare di Medicina Legale del Ministero della Difesa " permanente non idoneo al servizio cui era preposto ed a qualsiasi proficuo lavoro" .

In data 9 aprile 2011, a seguito di varie visite specialistiche affermava di essere affetto di "infermità al rachide vertebrale ed al tubo digerente nonché ipertensione arteriosa, bulbo duodenale spastico da processo irritativo ipersecretivo, rachialgie diffuse " ed inoltrava domanda per il riconoscimento di causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo al Presidente del C.A.S.

In data 8 giugno 2011 il CAS inoltrava l'istanza del Meneghini al Comitato Verifica per le Cause di Servizio che doveva valutare la sussistenza sulla dipendenza dell'infermità da cause di servizio.

Il Comitato Verifica per le Cause di Servizio in data 27 marzo 2012 esprimeva parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio.

Tale verbale veniva trasmesso dall'ente resistente all'ex dipendente, sicché tale trasmissione risulta una chiara condivisione del giudizio della commissione e rileva alla stregua di un rigetto.

Ciò detto, risulta che in data 3 novembre 2010 la Commissione Medica Ospedaliera Dipartimento Militare di Medicina Legale diagnosticava " cardiopatia ischemica ipertensiva (3° classe NYHA) gastropatia da reflusso biliare duodeno-gastrico ,duodenite microulcerativa ,colon irritabile, spondilodiscoartrosi cervicale con discopatia C5 -C6 ,spondilosi dorsale ,gonartrosi bilaterale ,sindrome reattiva con insonnia e attacchi di panico ".

Tali condizioni inducevano la Commissione a dichiararlo permanentemente non idoneo al servizio cui era preposto ed a qualsiasi proficuo lavoro.

A dire del ricorrente tali patologie dipenderebbero da causa di servizio.

A fronte di ciò, i testi escussi non hanno offerto alcuno specifico elemento in base al quale individuare con la dovuta certezza e precisione modalità di svolgimento delle cause di lavoro tali da rendere evidente la riconducibilità eziologica di tali patologie alle condizioni di lavoro.



Ed infatti, gli stessi hanno confermato lo svolgimento dell'attività svolta presso i caselli autostradali in turni ciclici di otto ore, specificando che i caselli sarebbero stati privi di pressurizzazione "funzionante" e che la posizione di lavoro sarebbe stata scomoda, con ripercussioni a carico della colonna vertebrale.

A fronte di ciò, va rilevato che la generica allegazione dell'esposizione a possibili sbalzi di temperatura e la organizzazione del lavoro su turni di otto ore non integra elementi specifici tali da accreditare tale prospettata catena di causalità.

Manca l'individuazione specifica di elementi tali da prefigurare lo svolgimento di compiti di per sé particolarmente usuranti e stressanti, né la presenza di fattori concreti da cui potrebbero sorgere elementi determinanti di stress psico-fisico, quali ad esempio turni di lavoro particolarmente lunghi (si parla di otto ore), situazioni di elevata tensione e responsabilità, smaltimento di carichi di lavoro particolarmente gravosi.

Dunque, non si può fare a meno di notare l'estrema genericità di tale risultato probatorio, non consente di approfondire in maniera adeguata le effettive e specifiche condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, rispetto alle ordinarie condizioni lavorative di un addetto al settore.

Tenuto conto della genericità di tali elementi, va rammentato che il riconoscimento della causa di servizio presuppone la rigorosa dimostrazione del rapporto di causalità, atteso che tra i fatti di servizio e le infermità o le lesioni lamentate deve sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante.

Ciò significa che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi.

Quindi occorre acquisire la prova che i fattori ambientali in cui si è svolto il servizio hanno contribuito con certezza a scatenare o, quantomeno, ad aggravare le patologie accusate dal ricorrente.

A tal proposito, il CTU ha avuto modo di rilevare che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:

- 1-Cardiopatia ischemica cronica in buon compenso sotto controllo farmacologico
- 2-Gastropatia da reflusso biliare e colon irritabile con attuale modica sintomatologia
- 3- Spondilodiscoartrosi cervicale con discopatia C5-C6 e spondilosi dorsale, gonartrosi bilaterale con modico impegno funzionale.

Tenuto conto del risultato probatorio, da cui non emerge alcuna circostanza specifica che possa aver eziologicamente determinato l'insorgere di tali infermità, il CTU ha rilevato che l'epoca di



comparsa e l'etiologia delle infermità e la successione cronologica delle manifestazioni morbose delle stesse hanno un valore determinante per la valutazione della causa di servizio.

A fronte di ciò, l'attività lavorativa svolta, pur gravosa ed impegnativa, non ha caratteristiche tali da *"considerarsi logorante ne tantomeno svolta in condizioni ambientali sfavorevoli, e quindi non può considerarsi causa o concausa determinante delle patologie"* accertate.

Si tratta, infatti di infermità che presentano una genesi ed un'evoluzione tali da non poter essere ricondotte all'attività lavorativa svolta ed a causa di servizio.

In particolare, quanto alla patologia cardiovascolare, il CTU ha rilevato che il ricorrente ha una predisposizione familiare a tale patologia e soffre di patologie che favoriscono la vasculopatia ipertensiva (ad es. dislipidemia) ed è in notevole sovrappeso, ritenendo che tali fattori siano eziologicamente determinanti rispetto alla predetta patologia.

Anche rispetto alla patologia gastroenterica, il CTU ha rilevato che sono assolutamente assenti fattori che possano ricondurre le cause all'attività lavorativa. Di contro, il CTU ha ricondotto l'eziologia alle abitudini alimentari e ad altre condizioni cliniche preesistenti.

Infine, il CTU ha ritenuto che nemmeno la patologia all'apparato osteoarticolare possa ricondursi alla posizione assunta durante le ore di lavoro, ma piuttosto alla condizione ponderale del ricorrente ed alla mancanza di regolare attività fisica, da cui deriva la postura errata.

Tali considerazioni, adeguatamente motivate, logicamente coerenti e condivisibili, pertanto, dimostrano l'insussistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa del ricorrente e le patologie evidenziate nel giudizio.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M n. 55/14 come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Lavoro,

intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da, Meneghini Carmelo con ricorso in data 10.7.13, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare al CAS le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Pone le spese di CTU, separatamente liquidante, definitivamente carico del ricorrente.

Patti, 17/07/2017 .

Il Giudice Unico del Lavoro

dr. Fabio Licata





Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO DEL CONTENZIOSO

Infu? 576/2016 reinfo
1103/2018 Gp/131 € 1500.00

DECRETO DIRIGENZIALE n° 172 /DA del 19 FEB. 2014

Oggetto: Tribunale di Patti – Meneghini Carmelo contro Consorzio per le Autostrade Siciliane. Affidamento incarico legale all'Avv. Matafù Carmelo.

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa,

Premesso:

CHE spetta allo scrivente ai sensi della L.R. 10/2000 l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e che i provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

CHE Meneghini Carmelo ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorso ex art. 414 davanti al Tribunale del Lavoro di Patti, iscritto al n. 1547/013 R.G. ed avente ad oggetto: *Richiesta riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo – silenzio diniego/inadempimento*;

Ritenuto necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda, individuando in tal senso l'Avv. Matafù Carmelo;

decreta

- Art. 1 – resistere** al ricorso ex art. 414 proposto da Meneghini Carmelo davanti al Tribunale del Lavoro di Patti, iscritto al n. 1547/013 R.G. ed avente ad oggetto: *Richiesta riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo – silenzio diniego/inadempimento*;
- Art. 2 – conferire** al legale di fiducia, Avv. Matafù Carmelo, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio;
- Art. 3 – impegnare**, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.500,00 comprensiva di CPA oltre IVA come per legge, sul capitolo n. 131 denominato "Liti, arbitraggi, risarcimento danni, conciliazioni e spese legali" dell'esercizio finanziario 2014 il cui esercizio provvisorio è stato autorizzato dalla Regione Siciliana-Assessorato Infrastrutture e Mobilità con nota prot. n. 124821 del 20 dicembre 2013;
- Art. 4 – dare atto** che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliamenti, ecc.), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;
- Art. 5 – riconoscere, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato ove maggiori del superiore impegno.**

Il Dirigente
Ing. Gaspare Sceusa

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



Consorzio per le
AUTOSTRADIE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Int. n° 1455/2014 reinscr.

al n° 2216/2018 G/131

€ 1000,00

Oggetto: Tribunale di Patti - Meneghini Carmelo contro Consorzio per le Autostrade Siciliane
- Affidamento incarico legale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 963 /DA/014 del 24 APR. 2014

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa
Premesso che spetta allo scrivente ai sensi della L.R. 10/2000 l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

Che i provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

Visto che Meneghini Carmelo ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane atto di citazione davanti al Tribunale di Patti, sez. Lavoro;

Ritenuto necessario, a tutela degli interessi del Consorzio, conferire l'incarico di difendere l'Ente all'Avv. Carmelo Matafù, legale indicato dall'Amministrazione.

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa per le motivazioni riportate in narrativa;

Vista l'autorizzazione all'esercizio provvisorio 2014 rilasciata dalla Regione Sicilia con provvedimento n° 124821 del 20/12/2013, introitata dall'Ente in pari data;

decreta

Art. 1 -resistere nel giudizio promosso da Meneghini Carmelo davanti al Tribunale di Patti, sez. lavoro;

Art. 2 -conferire al legale di fiducia, Avv. Carmelo Matafù, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;

Art. 3 -impegnare, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.000,00, oltre IVA e CPA se dovuta sul capitolo n. 42 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;

Art. 4 -dare atto che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni,ecc..), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;

Art. 5 -~~riconoscere, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal~~
Giudice al legale incaricato

Il Dirigente
Ing. Gaspare Sceusa